



*Comune di Porlezza*  
*Assessorato agli Affari generali*

"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DEL  
PATROCINIO"

- Approvato con delibera consiliare n.49 del 23-12-2014



*Comune di Porlezza*  
*Assessorato agli Affari generali*

## **Articolo 1. Natura del patrocinio**

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo educativo, sportivo, ambientale ed economico.

Il patrocinio permette la pubblicizzazione delle iniziative di cui sopra con l'utilizzo dello stemma municipale e l'indicazione «*Con il patrocinio del Comune di Porlezza*».

Il patrocinio può permettere benefici economici limitati quali l'esenzione dal pagamento delle tariffe di pubblica affissione o l'esenzione dal pagamento delle tariffe per l'utilizzo di sale comunali. In ogni caso, il patrocinio non dà diritto ad alcun contributo economico.

## **Articolo 2. Oggetto del patrocinio**

Possono essere oggetto di patrocinio:

a) Manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici. Sono altresì esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi.

b) Pubblicazioni a stampa a carattere occasionale e prodotti multimediali e telematici, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato a essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Possono essere valutate ai fini del



*Comune di Porlezza*  
*Assessorato agli Affari generali*

patrocinio le iniziative i cui proventi siano destinati a scopi benefici.

c) Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che abbiano contenuto professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrino nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

Fermo restando quanto previsto alla lettera b) del presente articolo, il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.

Non può essere concesso il patrocinio a siti Web. Il marchio «Comune di Porlezza» e il logo istituzionale possono essere impiegati unicamente sul sito istituzionale dell'Ente.

### **Articolo 3. Richiesta del patrocinio**

Possono richiedere il patrocinio:

a) Associazioni, enti, comitati e fondazioni che non abbiano fini di lucro e, in generale, gli organismi no profit.



*Comune di Porlezza*  
*Assessorato agli Affari generali*

b) Soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale.

c) Persone giuridiche e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo senza scopo di lucro.

2. Il patrocinio non viene concesso:

a) Ai partiti e ai movimenti politici.

b) A iniziative che siano in contrasto con le finalità istituzionali del Comune di Porlezza secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

La domanda motivata di patrocinio deve essere inviata al Comune **almeno venti giorni prima** (e comunque con congruo anticipo) dello svolgimento delle attività per le quali esso è richiesto.

La domanda, in carta semplice, va indirizzata al sindaco o all'assessorato di riferimento e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se a formularla è un ente, un'associazione, un gruppo ecc.) o dall'interessato.

La domanda deve contenere i dati completi del richiedente e una descrizione dell'iniziativa che ne illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità.

#### **Articolo 4. Criteri e modalità**

Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:



*Comune di Porlezza*  
*Assessorato agli Affari generali*

a) Le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali del Comune valutate con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti.

b) Le iniziative deve avere una rilevanza particolare per la comunità locale sotto il profilo sociale, culturale, amministrativo.

Il patrocinio è deciso dalla giunta comunale e rilasciato con una deliberazione.

#### **Articolo 5. Benefici**

La concessione del patrocinio comporta, di norma, il diritto alla riduzione del 50% della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa.

In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, alla concessione di patrocinio può essere connesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici:

a) Esenzione dal pagamento della tariffa di utilizzo di sale comunali.

b) Utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale sempre che ciò non comporti particolari oneri per l'amministrazione pubblica.

c) Promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune (a titolo esemplificativo: sito Internet comunale, newsletter, bacheche comunali).



*Comune di Porlezza*  
*Assessorato agli Affari generali*

#### **Articolo 6. Revoca del patrocinio**

Con atto motivato, la giunta comunale può revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

Della revoca viene data comunicazione scritta ai richiedenti il patrocinio.

#### **Articolo 7. Pubblicazione del regolamento**

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porlezza nella sezione appositamente dedicata.